

Comunicazione di servizio n.02\UOCC\2020

**RICONSEGUIMENTO DI PATENTE DI GUIDA A SEGUITO DELLA REVOCA DI ALTRA GIÀ POSSEDUTA**

Viste le diverse ipotesi attualmente previste da cui può derivare la revoca della patente di guida, si riportano nel prospetto seguente le modalità nei casi più comuni per il riconseguimento della patente di guida.

Al fine di procedere ad una verifica preliminare nei casi dubbi, è ammesso inviare richieste corredate dalla relativa documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [aaggdirezio.umcna@pec.dgtsud.it](mailto:aaggdirezio.umcna@pec.dgtsud.it) ( U.O.- Contenzioso Conducenti ).

<b>Tipo Revoca</b>	<b>Data in cui può essere conseguita nuova patente:</b>	<b>Documentazione necessaria</b>	<b>Limitazioni</b>
<b>Revoca della prefettura (art. 219 Cds c.3 bis) a seguito di violazione norme Cds. (ad es.: guida con patente sospesa)</b>	Almeno 2 anni dalla notifica del provvedimento prefettizio.	Provvedimento di revoca con relata di notifica.	Deve essere richiesta patente "B" ed, in relazione alla nuova patente conseguita, valgono tutte le disposizioni in materia di neopatentati
<b>Revoca della prefettura (art. 219 cds c.3 ter) a seguito di sentenza di revoca del tribunale per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope (art. 186, art.186 bis ed art. 187) (*)</b>	Almeno 3 anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale).	Provvedimento di revoca con relata di notifica e/o decreto penale di Condanna.	Deve essere richiesta patente "B" ed, in relazione alla nuova patente conseguita, valgono tutte le disposizioni in materia di neopatentati
<b>Revoca della prefettura (art. 120 cds) per assenza requisiti morali</b>	Almeno tre anni dalla data di notifica della revoca, sempreché non persista a carico del richiedente la sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza.	Provvedimento di revoca con relata di notifica. N.B.: Prima del rilascio della patente di guida il collegamento tra Ministeri controlla se il rilascio è possibile o meno.	Si può richiedere l'ultima categoria posseduta, in questo caso non sono operanti i criteri di propedeuticità e l'art. 117 si applica dalla data di conseguimento della patente revocata
<b>Revoca, ai sensi art.130 CdS, di un ufficio della Motorizzazione per esito negativo all'esame di revisione</b>	La richiesta domanda d'esame si può presentare dal giorno successivo alla data del provvedimento	Nessuno	Si può richiedere l'ultima categoria posseduta, in questo caso non sono operanti i criteri di propedeuticità e l'art. 117 si applica dalla data di conseguimento della patente revocata

(\*) Dal periodo di tre anni (art. 219, c. 3 ter, CDS) deve essere sottratto l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (cd. presofferto) (Circolare MIT 11.11.2020 prot. n. 32098)